

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL PREMIO S. GIORGIO**

Approvato con deliberazione consiliare n° 36 del 27.08.1998
Modificato con deliberazione consiliare n° 60 del 10.12.1999
Modificato con deliberazione consiliare n° 11 del 04.06.2008

ART. 1

Il "Premio S. Giorgio" viene istituito per onorare quei Pagnacchesi che abbiano reso buon nome alla loro terra di origine, distinguendosi nei campi ove si applica l'umano ingegno.

ART. 2

Il Premio viene conferito ogni due anni, il giorno 23 aprile o in una giornata successiva al 23 aprile, in occasione della festività di San Giorgio, su decisione della Giunta Comunale, ad un beneficiario sia esso persona fisica, oppure Associazione o Gruppo.

ART. 3

I premiati debbono essersi distinti in uno dei tre seguenti settori:

1. Scienza, tecnica, arti liberali.
2. Economia, lavoro, scienza o attività sociale e politica.
3. Cultura, sport e spettacolo.

ART. 4

I premiati devono essere nati o residenti in Pagnacco, ovvero essere figli di almeno un genitore Pagnacchese, ovvero aver risieduto o dimorato o prestato la propria attività a lungo nel territorio comunale, ovvero essere legati al Comune di Pagnacco da particolari vincoli che potranno essere motivatamente apprezzati dalla Giunta Comunale.

ART. 5

I premiati vengono iscritti in un Albo d'onore che verrà custodito presso la Biblioteca e verrà loro conferito il San Giorgio d'oro.

ART. 6

L'iscrizione nell'albo d'onore conferisce a chi lo consegue un riconoscimento morale che lo addita ad esempio per le giovani generazioni.

ART. 7

Il giudizio della Giunta Comunale è insindacabile. Essa potrà, qualora non ne sussistano i presupposti, non consegnare, per uno o per più anni, il premio.